

Penale Sent. Sez. 5 Num. 32819 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
Data Udienza: 20/05/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da: Mazzieri Gianluca nato a ANCONA il 11/11/1971 Mazzieri Sergio nato a ANCONA il 10/01/1945 avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte d'appello di Ancona.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Alfredo Guardiano; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FABRIZIO VANORIO; il Sostituto Procuratore generale conclude per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per Mazzieri Gianluca e rigetto dei motivi di ricorso presentati nell'interesse di Mazziero Sergio.

L'avvocato Pinelli Mario, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato Leonardi Riccardo, si associa alle conclusioni del p.g. nei confronti di Mazzieri Gianluca; si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il Tribunale di Ancona, in data 22.2.2024, aveva condannato Mazzieri Sergio e Mazzieri Gianluca, ciascuno alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in rubrica loro ascritti, in qualità di amministratori della società "Conea srl", dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona in data 9.10.2014.

Si procede, in particolare, per bancarotta distrattiva, posta in essere attraverso prestiti concessi dalla "Conea S.r.l.", alla società "Bellavita S.r.l.", riconducibile sempre ai menzionati imputati, senza alcun vantaggio per la fallita, nella misura di 266.000,00 euro, in un periodo di tempo compreso tra il 2009 e il 2012.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione fondato su motivi parzialmente comuni.

In particolare, con il primo motivo di ricorso il solo imputato Gianluca Mazzieri lamenta violazione di legge, con riferimento all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, in punto di omesso rispetto del termine di quaranta giorni per la notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio eccepito il 17.9.2025 per l'udienza del 25.9.2025.

Sempre il solo Mazzieri Gianluca con il sesto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di affermazione di responsabilità, non essendo a lui riconducibili le condotte distrattive in contestazione.

Con gli altri motivi di ricorso, comuni a entrambi gli imputati, questi ultimi lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine: 1) alla violazione del principio del *ne bis in idem* in considerazione della intervenuta pronuncia di una sentenza di assoluzione per il medesimo fatto passata in giudicato, relativa a una distrazione di 1.000.000 di euro contestata agli stessi soggetti nell'ambito del medesimo fallimento, in cui deve ricomprendersi anche la distrazione di oltre 200.000 euro per cui si procede.

Osservano al riguardo i ricorrenti che, configurandosi il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale come un reato a condotte plurime per il quale è già intervenuta sentenza di assoluzione irrevocabile, non può attribuirsi autonomo rilievo a una singola distrazione riconducibile al medesimo reato già giudicato;

2) all'inutilizzabilità del processo verbale redatto da personale della Guardia di Finanza in data l'8.5.2014, senza rispettare le prerogative difensive; 3) alla mancata individuazione delle singole condotte distrattive in capo ai due imputati che si sono succeduti nel corso degli anni alla guida della società; 4) al mancato riconoscimento dei vantaggi compensativi.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di Mazzieri Gianluca, va accolto, essendo fondato il primo motivo di impugnazione, in esso assorbite le ulteriori censure articolate dallo stesso ricorrente.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024.

La violazione di tale termine integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., quindi, prima della

deliberazione della sentenza di secondo grado (cfr. Sez. U, Sentenza n. 42125 del 27/06/2024 Rv. 287096 – 01).

Orbene nel caso in esame, come si evince dalla lettura degli atti, consentita in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un *error in procedendo*, proposto appello in data 5.7.2024, veniva emesso decreto di fissazione per l'udienza del 25.9.2025 innanzi al giudice di secondo, che veniva notificato a mani dell'imputato Gianluca Mazzieri in data 17.7.2025, dunque in violazione del termine previsto dalla menzionata disposizione normativa di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., applicabile in quanto l'appello risulta proposto successivamente alla data del 1° luglio 2024.

La relativa eccezione, infine, veniva ritualmente e tempestivamente proposta dal difensore dell'imputato nelle memorie depositate in data 17.9.2025, in replica alle conclusioni del Procuratore generale comunicate il 12.9.2025.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza nei confronti dell'imputato Mazzieri Gianluca, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona perché provveda a celebrare un nuovo giudizio.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di Mazzieri Sergio va rigettato, essendo sorretto da motivi in parte infondati, in parte inammissibili.

4.1. Con particolare riferimento al dedotto tema della violazione del principio del *ne bis idem*, le argomentazioni difensive non appaiono fondate.

Come è noto il principio del *ne bis in idem* sostanziale e quello del *ne bis in idem* processuale hanno confini ed ambiti applicativi diversi.

In tema di divieto di un secondo giudizio, in particolare, le nozioni di *bis in idem* processuale e di *bis in idem* sostanziale non coincidono in quanto la prima, più ampia, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo; la seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico (cfr. Sez. 7, n. 32631 del 01/10/2020, Barbato, Rv. 280774, che, in applicazione del principio, nonostante la qualificazione sostanziale del fatto storico consentisse il concorso formale tra il delitto di cui all'art. 642 cod. pen. e quello di cui all'art. 497-bis cod. pen. e, quindi, la non operatività del *bis in idem* sostanziale, ha ravvisato il *bis in idem* processuale, in quanto il precedente giudizio aveva riguardato il medesimo fatto storico, qualificato ai sensi dell'art. 642 cod. pen.).

Con la sentenza n. 200 del 21/07/2016, la Corte costituzionale - che ha dichiarato illegittimo l'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussista un concorso formale tra il reato già

giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale - ha ridefinito il principio del *ne bis in idem* processuale, recependo, sul piano ermeneutico, i principi affermati dalla Corte EDU — che a partire dalla sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia, ha stabilito che è ravvisabile identità del fatto quando medesima è l'azione o l'omissione per la quale la persona è già stata irrevocabilmente giudicata — affermando il criterio dell'*idem factum*, e non dell'*idem legale*, ai fini della valutazione della medesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio.

L'affrancamento dall'inquadramento giuridico del fatto (cfr. Corte Cost., n. 200 del 2016, § 4), cioè dall'*idem legale*, ha comportato la riaffermazione della dimensione esclusivamente processuale del divieto di *bis in idem*, che «preclude non il *simultaneus processus* per distinti reati commessi con il medesimo fatto, ma una seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia già stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo» (cfr. Corte Cost., n. 200 del 2016, § 10).

L'art. 649 cod. proc. pen. riguarda, in altri termini, il rapporto tra il fatto storico oggetto di giudicato ed il nuovo giudizio, e, nella sua dimensione storico-naturalistica, prescinde dalle qualificazioni giuridiche eventualmente diverse; mentre il *bis in idem* sostanziale concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico.

Pertanto, ai fini del divieto di un secondo giudizio previsto dall'art. 649 cod. proc. pen, la verifica che deve essere effettuata dal giudice deve prescindere da criteri strutturali e dalla configurabilità di un astratto concorso formale di reati, dovendo concentrarsi sul fatto storico concretamente oggetto della *res iudicata* e quello oggetto della *res iudicanda* (cfr. Sez. 5, n. 32916 del 22/6/2023, n. m.)

Alla luce di tali principi le critiche difensive non colgono nel segno, in quanto il fatto storico oggetto della sentenza di assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste passata in giudicato invocata dal ricorrente, pur avendo a oggetto somme di denaro che secondo l'ipotesi accusatoria erano state sottratte con condotta distrattiva alla garanzia dei creditori della medesima società fallita, dal punto di vista storico-naturalistico, era diverso da quello per cui si procede in questa sede.

Nel primo caso, infatti, si trattava di prelevamenti effettuati dai conti correnti della "Conea srl" secondo l'ipotesi accusatoria privi di giustificazione e compiuti tra il 2009 e il 2012 a beneficio dei soci, confluiti sui conti personali degli imputati (cfr. p. 7 della sentenza di primo grado, che forma un tutto unitario con quella di appello, vertendosi in un caso di "doppia conforme").

In quello che ci occupa, invece, le distrazioni in contestazione hanno una diversa dimensione naturalistica, avendo a oggetto distinte e varie condotte distrattive

costituite da prestiti effettuati utilizzando i fondi della società fallita in favore della società "Bellavita s.r.l."

Trova, pertanto, applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la condanna definitiva per il reato di bancarotta non impedisce di procedere nei confronti dello stesso imputato per altre e distinte condotte di bancarotta relative alla medesima procedura concorsuale (cfr. Sez. U., n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249668, nonché Sez. 5, n. 26794 del 27/05/2008, secondo cui in tema di reati fallimentari, non sussiste la violazione del principio del "ne bis in idem" qualora, essendo in corso un procedimento per distrazione fraudolenta di determinati beni, si proceda di nuovo con azione autonoma a carico dello stesso imputato e per il medesimo reato di distrazione avente però per oggetto beni diversi).

4.2. Inammissibile per genericità appare il motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'inutilizzabilità del processo verbale di constatazione redatto da personale della Guardia di Finanza in data 8.5.2014, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

Il tema era già stato affrontato dal giudice di primo grado (cfr. pp. 5.6), che, nel rilevare come tale atto sia stato acquisito nei limiti degli accertamenti di fatto e delle constatazioni effettuate dalla Guardia di Finanza per come precisato nel verbale dell'udienza del 24.11.2022 e ribadito nel corso dell'udienza del 22.2.2024, aveva opportunamente richiamato un condivisibile orientamento della giurisprudenza di questa Corte, alla luce del quale il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale utilizzabile nel processo penale; tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., perché, altrimenti, la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria. (In motivazione, la Corte ha precisato che la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti o la nullità dell'atto, se una tale sanzione non è prevista dalle norme del codice di rito a cui detta disposizione rimanda: cfr. Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, Rv. 274131 – 01).

Principi ribaditi da Sez. 3, n. 26527 dell'11/04/2024, Rv. 286792, secondo cui il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale, ma, in caso di insorgenza di indizi di reato, la parte del documento redatta successivamente a tale emersione è utilizzabile a condizione che si sia proceduto nell'osservanza delle modalità di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

Tanto premesso non può non rilevarsi, come si è detto, la genericità del motivo di impugnazione articolato sul punto dal ricorrente, che non ha indicato specificamente le acquisizioni effettuate dalla Guardia di Finanza e confluite nel menzionato processo verbale di constatazione, in ipotesi non utilizzabili perché effettuate quando erano emersi già indizi di reato a carico del Mazzieri Sergio, senza l'osservanza delle garanzie prescritte dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. La genericità del motivo di ricorso di cui si discute si apprezza anche sotto un diverso e concorrente profilo, posto che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed influenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829).

Tale onere non è stato adempiuto dal ricorrente che, con assunto del tutto assertivo, ha desunto l'insussistenza di prove sufficienti a fondare l'affermazione di responsabilità del Mazzieri Sergio dalla dedotta inutilizzabilità del menzionato processo verbale di constata.

4.3. Inammissibile appare il motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sul presupposto che il Mazzieri Sergio è stato condannato per tutte le condotte distrattive in contestazione, mentre avrebbe dovuto essere condannato, in ipotesi, solo per quelle verificatesi nel periodo in cui era amministratore di diritto della società fallita, di minore importo rispetto a quelle verificatesi quando l'imputato non era amministratore di diritto della suddetta società, con conseguente necessità di ricalibrare in senso più favorevole all'imputato la determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, anche attraverso il riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta, infatti, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla Corte territoriale, di un motivo prospettato per la prima volta, peraltro genericamente, con il ricorso per cassazione, dunque inammissibile ai sensi dell'art. 606, co. 3, cod. proc. pen.

Senza tacere che lo stesso ricorrente riconosce a p. 23 dell'atto di impugnazione che il Mazzieri Sergio era l'"effettivo amministratore della società per tutti gli anni in contestazione".

4.4. Inammissibile appare l'ultimo motivo di ricorso.

Come è noto n tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2634 cod. civ. - che esclude, relativamente alla fattispecie incriminatrice dell'infedeltà patrimoniale degli amministratori, la rilevanza penale dell'atto depauperatorio in presenza dei c.d. vantaggi compensativi dei quali la società apparentemente danneggiata abbia fruito o sia in grado di fruire in ragione della sua appartenenza a un più ampio gruppo di società - conferisce valenza normativa a principi - già desumibili dal sistema, in punto di necessaria considerazione della reale offensività - applicabili anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente, a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi. Pertanto, ove si accerti che l'atto compiuto dall'amministratore non risponda all'interesse della società ed abbia determinato un danno al patrimonio sociale, è onere dello stesso amministratore dimostrare l'esistenza di una realtà di gruppo, alla luce della quale quell'atto assuma un significato diverso, si che i benefici indiretti della società fallita risultino non solo effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell'operazione compiuta, di guisa che nella ragionevole previsione dell'agente non sia capace di incidere sulle ragioni dei creditori della società (cfr., *ex plurimis*, Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Rv. 257562 - 01).

Orbene, del tutto improprio è il richiamo operato dal ricorrente all'applicazione in suo favore della previsione dell'art. 2634, co. 3, cod. civ.

Al riguardo si osserva che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene (cfr. Sez. 5, 6/10/2011, n. 48518, Rv. 251536).

Pertanto, ove si accerti che l'atto compiuto dall'amministratore non risponda all'interesse della società ed abbia determinato un danno al patrimonio sociale, è onere dello stesso amministratore dimostrare l'esistenza di una realtà di gruppo, alla luce della quale quell'atto assuma un significato diverso, in modo che i benefici indiretti della società fallita risultino non solo effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell'operazione compiuta, di guisa che nella ragionevole previsione dell'agente non sia capace di incidere sulle ragioni dei creditori della società (cfr. Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Rv. 257562).

In questa prospettiva, si è, altresì, chiarito che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento

di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (cfr. Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Rv. 277545; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Rv. 268675).

Affinché sia configurabile un "gruppo di imprese", infine, occorre dimostrare la sussistenza un rapporto di direzione nonché di coordinamento e controllo delle rispettive attività degli enti che ne fanno parte, facente capo al soggetto giuridico controllante (cfr. Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Rv. 273635).

Letto alla luce di tali principi il ricorso dell'imputato appare del tutto generico e manifestamente infondato, perché in esso si afferma l'appartenenza della società fallita e della società beneficiaria delle erogazioni disposte in suo favore a un medesimo gruppo, solo alla luce di brani delle deposizioni dei testi Gaetani, Cascia e Santini, riportate nel corpo del ricorso, dalle quali, a tutto voler concedere, può desumersi solo un parziale ed eventuale sostegno finanziario fornito dalla "Conea" alla "Bellavita", senza che siano stati specificati specificare quali fossero i poteri di direzione, coordinamento e controllo esercitati dalla controllante nei confronti della controllata; dall'altro, risulta meramente affermata con argomentazione tautologica e non oggetto di specifica dimostrazione, la circostanza che le operazioni distrattive di cui si discute abbiano dato vita a benefici indiretti della società fallita, effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo e, al tempo stesso, idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell'operazione compiuta.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna di Mazzieri Segio, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Mazzieri Gianluca e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio. Rigetta il ricorso di Mazzieri Sergio, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 20/05/2026

Il Consigliere estensore
ALFREDO GUARDIANO

Il Presidente
GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI